

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 299/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 252/CGF – RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2012

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL' U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- a) **DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C;**
- b) **DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. LUCIANO CAFARO (AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C.) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3652/777PF10-11/SS/MA/FC DEL 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012)

Con reclamo ritualmente proposto il signor Luciano Cafaro e l'U.S. Grosseto hanno impugnato la decisione della C.D.N. (cfr. Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, sono state applicate, rispettivamente, al primo, la sanzione dell'inibizione per mesi due e, alla U.S. Grosseto, l'ammenda di €3.000,00.

Gli addebiti mossi ai reclamanti, compendati nell'atto di deferimento del 5.12.2011, spedito dalla Procura Federale all'esito degli accertamenti relativi allo svolgimento della sessione invernale del "Calciomercato 2010/2011" del 27, 28 e 31 gennaio 2011, ruotano intorno al ruolo assunto, in via di fatto, dal signor Antonino Imborgia, collaboratore tecnico dell'U.S. Grosseto, il quale, secondo il costrutto accusatorio, avrebbe svolto dal mese di novembre 2010 al mese di giugno 2011 la funzione di direttore sportivo della predetta società sebbene non iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi.

Di qui, infatti, le contestazioni elevate (oltre che al sig. Imborgia, la cui posizione è stata definita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. mediante il rito del patteggiamento) nell'atto di deferimento e, segnatamente, nei confronti del signor Luciano Cafaro, per aver conferito, nella qualità di legale rappresentante della Società US Grosseto FC, l'incarico di direttore sportivo ad un soggetto (Antonino Imborgia) privo dei requisiti, ed alla società US Grosseto F.C. S.r.l. per responsabilità diretta in relazione alle condotte ascritte al proprio rappresentante legale, Luciano Cafaro, e per responsabilità oggettiva per i fatti addebitati al proprio tesserato Antonino Imborgia.

All'esito del giudizio di primo grado, come già anticipato, la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto provate le violazioni contestate e, per l'effetto, ha condannato i reclamanti

alle sanzioni, rispettivamente, dell'inibizione per mesi due (signor Luciano Cafaro) e dell'ammenda di €3.000,00.

Segnatamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto provato “..che dal 23.11.2011 al termine della Stagione Sportiva 2011 l'Imborgia ha svolto l'attività di direttore sportivo della Società Grosseto, come si evince dal comunicato stampa pubblicato sul sito internet della predetta Società, dall'accredito al calcio mercato e dall'elenco dei partecipanti al medesimo (all.to 4/d, 4/a e 3 Procura), pur non essendo egli iscritto nell'elenco dei direttori sportivi ma solo abilitato a tale attività (all.ti 4/c, 10 e 11 Procura) e risultando egli iscritto nel “foglio censimenti” della predetta Società solo come collaboratore tecnico (all. 4/b Procura)”.

Avverso la decisione di primo grado ha interposto reclamo la menzionata società che, contestando i fatti in addebito, ha concluso per l'annullamento della sanzione irrogata.

Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell'udienza all'esito dell'esposizione delle tesi difensive.

Il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto.

Gli elementi probatori su cui riposa la decisione oggetto di gravame non appaiono, infatti, idonei a corroborare i fatti in addebito.

Mette conto evidenziare che, già in una prospettiva analitica, ciascuno degli strumenti gnoseologici valorizzati dal giudice di prime cure si rivela, di per se stesso, privo di una pregnante conclusione dimostrativa.

Ed, invero, quanto al comunicato stampa, la piana lettura del documento in questione consente di rilevare che effettivamente tale comunicato reca, nel titolo, l'indicazione dell'Imborgia quale nuovo direttore sportivo e, nel corpo, la notizia dell'intervenuto affidamento al predetto collaboratore della “direzione sportiva”.

Ciò nondimeno, a giudizio di questa Corte, non è possibile inferire da tale circostanza, con la pretesa automaticità, l'effettiva attribuzione al signor Imborgia dell'incarico di direttore sportivo con la conseguente devoluzione degli specifici compiti previsti dalla disciplina di settore. Occorre, infatti, pur sempre tener conto della natura informale del mentovato atto che non riproduce atti societari e si limita, a scopo divulgativo, a dare semplicemente conto, mediante l'utilizzo di formule riassuntive, della nuova collaborazione acquisita dalla società. Tale emergenza, ove combinata con l'ulteriore profilo della sinteticità della notizia pubblicata, in cui non viene definito in dettaglio il contenuto dell'incarico assegnato al sig. Imborgia, lascia residuare margini di dubbio circa gli esatti termini dell'operazione negoziale perfezionata dalla società.

In definitiva, l'efficacia rappresentativa del comunicato stampa, a cagione di tutte le circostanze fin qui evidenziate, non può che esaurirsi ad uno stadio meramente embrionale, di mera apparenza, rimanendo, di contro, indimostrata – in mancanza di altri significativi elementi di riscontro - l'effettiva capacità della predetta nota di riprodurre, in modo completo ed esaustivo, il contenuto effettivo di atti, anche informali, di affidamento dell'incarico in argomento direttamente ascrivibili ad organi societari.

Analoghi profili di equivocità inficiano la forza rappresentativa anche del secondo elemento di prova addotto dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione oggetto di gravame e rappresentato dall'accreditamento dell'Imborgia alla sessione di calcio mercato nella qualità di direttore sportivo. Sul punto, la decisione appellata oblitera, infatti, la pur significativa circostanza che il modulo di adesione trasmesso dalla società, proprio ai fini del suddetto accreditamento, riportava in modo corretto la qualifica del signor Imborgia, quale risultante dal foglio di censimento e cioè di “collaboratore tecnico”.

In altri termini, l'unico atto di investitura riferibile alla società reclamante, e spedito proprio in vista del suddetto evento, accreditava il sig. Imborgia in termini del tutto lineari e rispondenti alle risultanze formali contenute negli atti societari.

Di talchè, appare ben plausibile – e comunque non può essere del tutto esclusa – la ricostruzione alternativa offerta nell'atto di reclamo, secondo cui l'impropria registrazione del signor Imborgia come direttore sportivo (e non come collaboratore) fosse da ricollegare alle operazioni materiali compiute dagli addetti al desk, come tali non ricadenti nella sfera di signoria né

della società (che aveva esaurito i propri adempimenti con la trasmissione del modulo di adesione recante l'esatta qualifica dell'Imborgia) né dello stesso signor Imborgia.

La rilevata insufficienza del quadro probatorio non muta anche nella diversa prospettiva incentrata sul recupero di una visione di insieme delle intere risultanze istruttorie.

Ed, invero, gli elementi conoscitivi posti a fondamento dell'assunto accusatorio valorizzano dati meramente formali (e cioè la mera spendita della qualifica di direttore sportivo), peraltro, in un contesto che non appare sufficientemente chiaro, senza che, viceversa, risultino esplorati i profili sostanziali del ruolo effettivamente svolto dall'Imborgia sì da ricostruire l'effettiva natura dei compiti al predetto assegnati.

A fronte del descritto quadro probatorio, contraddistinto dall'equivocità degli elementi raccolti, non può, pertanto, essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che ha ritenuto di poter inferire l'esercizio effettivo della suddetta funzione muovendo da presunzioni, rivelatesi del tutto prive dai requisiti indefettibili della gravità, precisione e concordanza.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal U.S. Grosseto F.C. di Grosseto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO TESSERATO (ALL'EPOCA DEI FATTI) GIANLUCA TURCHETTA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 3 E 21, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5947/163/PF11-12/SP/BLP DEL 2.3.2012 - (Delibera del Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80 del 4.4.2012)

Con ricorso ritualmente proposto la società A.C. Cesena S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2012, con la quale, seguito deferimento del Procuratore Federale, le è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di €3.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato ascritto al suo tesserato (all'epoca dei fatti) Turchetta Gianluca, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori.

Con i motivi scritti ai quali, per brevità, si fa integrale riferimento, la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito mosso, eccependo che la decisione della C.D.N. era fondata su un evidente errore di fatto.

Ha, a tal proposito, eccepito che il trasferimento, a titolo temporaneo, del Turchetta al Bellaria Igea Marina S.r.l., partecipante al Campionato di Lega Pro, si era perfezionato in data 25.7.2011, con redazione del modulo federale di variazione di tesseramento e accordo in bollo.

Di conseguenza il Turchetta, in data 3.8.2011, non era più tesserato con l'A.C. Cesena.

A sostegno della tesi difensiva, ha prodotto in copia la variazione di tesseramento, l'accordo in bollo e il tabulato della Lega Nazionale Professionisti.

Alla seduta dell'11.5.2012, fissata davanti a questa Corte, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Osserva questa Corte che dalla documentazione prodotta a supporto della ricorrente, si evince in modo inequivoco l'insussistenza del presupposto di fatto su cui si è fondato l'atto di deferimento, vale a dire l'assenza del rapporto di tesseramento, al 3.8.2011, tra il Turchetta e l'A.C. Cesena.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena), annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. MARIANO FABIANI (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO SPORTIVO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – NOTE NN. 5514/419 PF09-10/AM/MA DEL 20.2.2012 E 5941/419 PF09-10/AM/MA DEL 2.3.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84 del 16.4.2012)

Con rituale ricorso il signor Fabiani Mariano, all'epoca dei fatti tesserato presso la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 84/CDN del 16.4.2012, con la quale, seguito deferimento del Procuratore Federale, gli è stata irrogata la sanzione dell'inibizione per mesi 6 per violazione dell'art. 10, comma 1, C.G.S., per avere, seppure inibito, ma ancora sotto contratto con la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. (essendo stato rescisso il contratto solo nel settembre 2009), preso parte, unitamente all'ex D.S. della società Messina, Andrea Pecorelli, alla trattativa per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Arturo Di Napoli, acquisizione poi effettivamente perfezionata.

L'Organo giudicante di primo grado così ha deciso a fronte della richiesta della Procura Federale di infliggere l'inibizione per mesi dieci.

Con i motivi scritti, ai quali per brevità si fa integrale riferimento, il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito mossogli chiedendo il suo proscioglimento.

Alla seduta dell'11.5.2012, fissata davanti alla C.G.F., I Sezione giudicante, è comparso il ricorrente assistito dal suo difensore, il quale ha illustrato i motivi dedotti, concludendo in conformità.

Il ricorso non può essere accolto.

Rileva questa Corte, dovendosi disattendere la tesi del ricorrente, il quale ha sostenuto che il Di Napoli, in forma autonoma e con l'ausilio del suo legale di fiducia, aveva sottoscritto la richiesta di trasferimento a favore dell'A.C.R. Messina, che l'assunto difensivo è contraddetto dal sopracitato signor Andrea Pecorelli, il quale ha dichiarato che "effettivamente il Fabiani, che peraltro già conoscevo, mi è stato di supporto nella trattativa intavolata con il calciatore Di Napoli per convincerlo ad accettare la mia offerta di trasferirsi all'A.C.R. Messina, preciso che nello scorso mese di luglio sia il Di Napoli sia il Fabiani erano ancora sotto contratto con la Salernitana".

Dichiarazione, questa, che appare circostanziata e non lascia adito ad alcun dubbio, circa la fondatezza dell'addebito disciplinare mosso al Fabiani medesimo, correttamente e congruamente sanzionato dalla Commissione Disciplinare.

Per i suddetti motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Fabiani Mariano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.C. CESENA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/JUVENTUS DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 222 del 26.4.2012)

La società A.C. Cesena S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 222 del 26.4.2012, con il quale è stato inflitto alla reclamante la sanzione dell'ammenda di €8.000,00 a seguito della gara Cesena/Juventus del 25.4.2012 *"per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato in direzione dell'Arbitro un bicchiere di vetro, che cadeva sul terreno di giuoco, e due bottigliette d'acqua, che cadevano nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art.*

14 - comma 5, in relazione all'art. 13 - comma 1 - lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza".

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, preso atto che tra gli oggetti lanciati il bicchiere non era di vetro bensì di carta e quindi meno atto ad offendere per sua intrinseca natura e consistenza, considerando, altresì, che non ricorrono gli elementi della lett. e) ex art. 13 comma 1 C.G.S., accoglie in parte il ricorso in esame riducendo la sanzione dell'ammenda da €8.000,00 a €5.000,00.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena), riduce la sanzione dell'ammenda a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/NOCERINA DEL 14.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 17.4.2012)

A seguito di segnalazione del collaboratore della Procura Federale Giovanni Serra e del Direttore di Gara dell'incontro Grosseto/Nocerina, disputato il 14.4.2012, i quali hanno riferito che al termine dell'incontro Grosseto Nocerina disputato il 14.4.2012, persona non compresa nella distinta della squadra ospitante, poi identificato per uno dei figli del presidente della società, avvicinandosi al direttore di gara gli aveva urlato: "disonesto, vergognati", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto alla Società Grosseto la sanzione della ammenda di €1.500.00.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la U.S. Grosseto deducendo che il referto del collaboratore federale si basa su di una semplice percezione visiva, non assistita da alcuna identificazione ufficiale, frutto di un macroscopico errore, come risulta evidente dalla successiva indicazione del nominativo di uno dei figli del Presidente della società, che non corrisponde alla identità di nessuno dei suoi due figli.

Il ricorso è privo di fondamento.

La condotta antiregolamentare di un sostenitore della società ospitante, risulta pienamente provata dai referti del direttore di gara e del collaboratore federale.

Nella fattispecie, è del tutto irrilevante la identificazione del soggetto che ha profferito nei confronti dell'ufficiale di gara le espressioni irrispettose, dal momento che la normativa federale sanziona la responsabilità delle società, anche per i comportamenti dei propri sostenitori.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ;

**-AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. MASSIMO CELLINO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA),
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE LA PRIMA, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., E IL SECONDO, DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S.,**

(NOTA N. 6018/278 PF11-12/SP/BLP DEL 6.3.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 84/CDN del 16.4.2012)

Con ricorso ritualmente proposto, la Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione della C.D.N. con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, era stata comminata:

(i) al signor Massimo Cellino, quale Presidente e legale rappresentante della società Cagliari Calcio S.p.A., l'ammenda di €5.000,00 per non aver adempiuto, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 8, comma 15, C.G.S., il lodo emesso in favore del signor Nicola Salerno dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell'ambito della procedura arbitrale n. 2175/10/B;

(ii) alla società, l'ammenda di €5.000,00, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente, nonché legale rappresentante, signor Cellino.

In particolare, la ricorrente sostiene che l'obbligo posto a suo carico, relativo all'adempimento del predetto lodo arbitrale, sarebbe venuto meno, in quanto sarebbe intervenuto tra le parti un accordo transattivo, consistente nella rinuncia, da parte del signor Salerno, alla somma liquidata dalla decisione in questione e nel riconoscimento, in favore di quest'ultimo, di un importo inferiore, a titolo di risarcimento dei danni arrecati dal lungo contenzioso. La società rileva, altresì, che il *dies a quo*, a partire dal quale far decorrere il termine stabilito dall'art. 8, comma 15, C.G.S., dovrebbe essere identificato nel giorno della comunicazione della motivazione del lodo e non in quello in cui si provvede alla notifica del solo dispositivo, con la conseguenza che il predetto accordo transattivo era stato stipulato prima dello scadere del predetto termine.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 11.5.2012, sono presenti il Rappresentante della Procura Federale e l'Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il dispositivo di un lodo arbitrale sia esecutivo ai fini dell'adempimento del lodo stesso. Ne consegue che la notifica del dispositivo deve essere considerata condizione sufficiente per sancire l'obbligo di adempiere al lodo arbitrale e per far decorrere il termine di cui all'art. 8, comma 15, C.G.S.. Atteso che il suddetto accordo transattivo è stato, quindi, stipulato tra la società ed il signor Salerno in un momento successivo allo scadere dei trenta giorni di cui all'art. 8, comma 15, C.G.S., tale accordo non poteva far venire meno l'obbligo posto a carico della ricorrente di adempiere al lodo arbitrale pronunciato in favore del signor Salerno stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RODRIGO SEBASTIAN PALACIO SEGUITO GARA UDINESE/GENOA DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012)

8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESAME DEL FILMATO, EX ART. 35 C.G.F., RIFERITO ALL'ESPULSIONE DEL CALCIATORE RODRIGO SEBASTIAN PALACIO SEGUITO GARA UDINESE/GENOA DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 235 del 7.5.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Udinese/Genoa, disputato in data 6.5.2012 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Rodrigo Sebastian Palacio la sanzione della squalifica per 2

giornate effettive di gara, per aver “*al 37° del primo tempo, rivolto all’Arbitro un pesante insulto*”. Il Giudice Sportivo ha, altresì, respinto la richiesta avanzata dalla società, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., di ammettere l’esame del filmato allegato, precisando che il referto arbitrale costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso dello svolgimento delle gare e che la richiesta della cd. “prova televisiva” non può essere accolta per la verifica di provvedimenti, come quello in esame, emessi per la pronuncia di espressioni ingiuriose indirizzate al Direttore di gara e, quindi, per una condotta del tutto estranea alle limitate ipotesi di ammissibilità prevista dall’art. 35, comma 1.3., C.G.S..

Avverso le predette decisioni, la società Genoa Cricket and F.C. ha proposto due ricorsi con richiesta di procedimento d’urgenza, con i quali la medesima società ha contestato sia la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Palacio, sia la reiezione della richiesta di esame del filmato, dalla società stessa prodotto, ex art. 35 C.G.S..

Con unici motivi, la società ha lamentato (i) la violazione del proprio diritto di difesa, dal momento che il Giudice Sportivo ha emesso la decisione impugnata prima dello scadere del termine concesso alla società stessa dall’art. 35, comma 1.3., C.G.S. per la produzione di eventuali supporti audiovisivi che consentano di accertare la commissione di eventuali violazioni disciplinari o di dimostrare l’erroneità di un procedimento sanzionato dall’arbitro, nonché (ii) la circostanza per cui l’epiteto sanzionato era stato pronunciato in lingua spagnola e non era rivolto all’arbitro ma al compagno di squadra, signor Emiliano Moretti. Su quest’ultimo punto, peraltro, la società ha chiesto che l’Arbitro fosse nuovamente ascoltato su quanto accaduto nel corso della gara.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 11.5.2012, sono presenti il Procuratore Federale, il quale deposita foglio di integrazione del referto del Collaboratore Federale, signor Angelo Bagnato, nonché il calciatore Rodrigo Sebastian Palacio e l’Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, dispone, in primo luogo, la riunione dei ricorsi e rileva come la decisione con la quale Giudice Sportivo ha respinto la richiesta relativa all’ammissione della cd. “prova televisiva”, avanzata dalla Società, ai sensi dell’art. 35, comma 1.3., C.G.S., debba, in questa sede, essere confermata. Tale tipologia di prova, infatti, come correttamente affermato dal Giudice Sportivo, può essere autorizzata esclusivamente in determinate ipotesi previste dalla predetta norma, ipotesi queste che non ricomprendono la condotta posta in essere dal signor Palacio. L’art. 35, comma 1.3. C.G.S., invero, consente alla società o al tesserato direttamente interessato di richiedere al Giudice Sportivo l’esame di determinati filmati “*al solo fine di dimostrare che il tesserato non ha commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema*”, non facendo, pertanto, alcun riferimento alla pronuncia di espressioni ingiuriose indirizzate al direttore di gara oggetto della sanzione irrogata al predetto calciatore. Ciò detto, la Corte, precisa, altresì, che, sulla base di quanto confermato dal Direttore di gara, all’uopo telefonicamente contattato, in merito alla dinamica della condotta sanzionata, l’epiteto in questione è stato pronunciato in lingua italiana ed inconfutabilmente indirizzato all’Arbitro stesso.

Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 7) e 8), con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposti dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di Genova, sentito il direttore di gara in relazione al reclamo n. 7), li respinge entrambi.

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete